

zione, e perciò si verifica reversibilità legale in favore dei patroni.

Per questo, o signori, io domando: in qual maniera i soli patroni dei benefizi compresi nel numero 5 dell'articolo 1, cioè i soli patroni dei benefizi semplici debbono ottenere l'accennato favore, mentre uguali al diritto loro sono i diritti degli altri patroni? Chiamisi l'ente soppresso cappella, o benefizio o canonicato di collegiata, il risultato per giustizia deve essere lo stesso: perchè, quale ragione potrebbe impedire un pariforme ritorno dei beni? È il diritto patronale quello che risolve la disputa, e non già l'essere semplice o qualificato il beneficio che fu disciolto.

Perciò, io prego la Camera a non voler approvare la deroga che oggi farebbe la Commissione a quanto ella stessa aveva in prima proposto. Infatti vado a leggere l'articolo 5 del progetto:

« Dopo la morte degli attuali investiti dei canonici, delle abbazie, dei benefizi, delle prelature, delle cappellanie e di altre simili istituzioni di patronato laicale o misto, due terzi della rendita iscritta in corrispondenza dei beni devoluti al demanio, ecc., saranno trasferiti in libera proprietà ai patroni, se si tratti di patronato laicale, ecc. »

Dunque qui la disposizione era generale e ragionata, mentre ora è ridotta a termini disuguali ed ingiustificabili.

Or dunque, siccome la Commissione si era penetrata del vero risultato a cui bisognava giungere mediante lo scioglimento del vincolo patronale, e quindi della ragione per il pariforme ritorno dei beni al patrimonio dei patroni; perciò prego la Commissione a riprendere il suo primo progetto e non voler circoscrivere la legge in un modo inconsequente ed ingiusto.

L'ultima considerazione della quale bisogna che si occupi la Camera...

Voci. Ai voti! ai voti!

PANATTONI. Se la Camera non vuol sentire...

Altre voci. Parli! parli!

PANATTONI. L'ultima considerazione consiste nel modo col quale questi beni dovranno essere ripartiti.

La Commissione ha dichiarato che si parlava d'imporre ai beni una tassa di svincolamento. Io non mi oppongo in modo assoluto, perchè credo che, quando il Governo accorda lo scioglimento, possa anche imporre la tassa. (*Nuovi rumori*)

La Camera vedrà per altro se questa tassa deve essere del 30 per cento, o per giustizia convenga renderla molto minore. In quanto a me, non posso concordare che si dia allo Stato il 30 per cento, e peggio poi che si calcoli sul valore lordo dei fondi.

Bisogna in ogni modo prelevare gli oneri, e poscia venire alla divisione, ed allora si darà sul netto e giusto prezzo all'erario una tassa equa; allora non sarà offesa la giustizia, e si faranno le parti senza offesa di alcuno.

Voci. Ai voti! ai voti!

PANATTONI. Signori, adesso andrete ai voti. Ma, badate: andando ai voti io applaudirò quelli che avranno piena intelligenza della cosa e che sapranno dare un voto il quale raggiunga ciò che attende il paese in questa materia. Ma la prima cosa da farsi qui e sempre è la giustizia. Io, che così vi parlo, sono stato spinto unicamente da lei, e l'unico mio interesse è che la legge risulti accettabile e riverita.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Favoriscano di far silenzio.

L'onorevole Mannetti propone un emendamento a quest'articolo 5, cioè:

Cancellarsi le parole: « rendita iscritta in corrispondenza dei beni devoluti al demanio, per quanto i beni derivino dalla fondazione o dotazione fatta dal patrono; » e sostituirsi le altre: « rendita che, senza la tassa di cui all'articolo 21, si sarebbe dovuto inscrivere in corrispondenza dei beni devoluti al demanio. »

L'onorevole Mannetti ha facoltà di parlare.

MANNETTI. Quest'emendamento era stato da me proposto sulla precedente redazione dell'articolo 5 fatta dalla Commissione.

Ora che l'ha modificato, il mio emendamento non avrebbe più ragione di esistere; non possó però a meno di esprimere la mia idea, cioè che per quanto riguarda le disposizioni intorno ai benefizi ecclesiastici di patronato laicale, io trovava, coll'onorevole Panattoni, maggiore soddisfazione nella precedente redazione che non in quella la quale ci è stata proposta attualmente. Credo infatti che i patroni laici dei benefizi ecclesiastici, colla prima redazione, avevano qualche cosa; coll'attuale, non hanno niente.

Ma vi è un altro inconveniente gravissimo. Dei benefizi ecclesiastici di patronato laicale è stato disposto colla legge del 29 maggio 1855 in Piemonte, colla legge dell'11 dicembre 1860 nell'Umbria, e colle leggi 3 gennaio e 17 febbraio 1861 nelle Marche e nel Napoletano. Abbiamo insomma una legislazione estesa a quasi tutta intiera l'Italia, e si verrebbe ora a creare un diritto affatto diverso per quelle poche provincie che ancora non hanno una legge in proposito. Esprimerei quindi il desiderio che per questa parte la Commissione ritornasse alla sua prima redazione. In tal caso la preghiera di accettare il mio emendamento, il quale consisterebbe nel cancellare le parole *per quanto i detti beni derivino dalla fondazione o dotazione fatta dal patrono*. Il diritto di costui a partecipare nella liquidazione del benefizio non deriva dal fatto della fondazione. Se così fosse, i beni tutti ecclesiastici dovrebbero tornare ai fondatori o loro eredi, almeno quando fossero conosciuti. Ma questa specie di ereditare i beni, secondo la loro derivazione noi non l'ammettiamo; e se riconosciamo un diritto nel patrono non è pel fatto della fondazione, ma per l'esercizio che egli legittimamente ha del patronato. Voler